



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario di pace di Pescara, dott.ssa Emilia Maria Della Fazia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento Civile di I° grado riservato all'udienza del 14.06.2024 iscritto al n. Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie.

PROMOSSO DA

RI SA (cod. fisc.:), nato a Napoli il
, residente in Pescara alla Via (ed elettivamente domiciliato
in Pescara alla Via Largo Madonna n. 73, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Morelli,
che lo rappresenta e difende, con procura allegata al ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI PESCARA, con sede in Pescara alla Piazza Italia n. 1, in persona del Sindaco.

RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

come da verbale di udienza del 14.06.2024

MOTIVI DELLA DECISIONE

conveniva in giudizio, innanzi questo Giudice di Pace di Pescara, il Comune di Pescara, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 1.481,47, oltre i.v.a., per i danni riportati dal proprio veicolo, ovvero a quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per i danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 22.05.2023, verso le ore 22,15.



A sostegno della domanda, il ricorrente riferiva che il 22.05.2023, intorno alle ore 22,15, in Pescara lungo il Corso Vittorio Emanuele II, all'altezza del ristorante "Shabu Shabu" la propria autovettura, Alfa Romeo Giulietta, targata [redacted], veniva danneggiata al pneumatico anteriore sinistro, per la presenza di una buca sul manto stradale, del tutto imprevedibile, impercettibile ed inevitabile.

Il ricorrente riferiva poi che subito dopo il sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pescara i quali avevano seguito i rilievi ed avevano provveduto a fotografare lo stato dei luoghi.

Instaurato il contraddittorio, il Comune di Pescara restava contumace.

Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi indicati dal ricorrente e, alla udienza del 14.06.2024, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.

La domanda di parte ricorrente merita integrale accoglimento.

L'istruttoria della causa ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro così come narrata in ricorso.

Tutti i testi sentiti all'udienza del 24.03.2024 hanno concordemente confermato le circostanze rappresentate in ricorso.

Inoltre, nell'immediatezza sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pescara i quali avevano fotografato la buca che aveva procurato i danni al veicolo di R [redacted] S[redacted] e avevano provveduto ad segnalare la presenza dell'insidia con due coni al fine di renderla visibile.

Dall'istruttoria è quindi emerso il carattere insidioso del manufatto, la imprevedibilità e la invisibilità della cosa dannosa, per cui la responsabilità del Comune di Pescara è riconducibile all'art. 2051 c.c.

La Corte di Cassazione ha, più volte, ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cc., l'Ente proprietario della strada, per omessa custodia, al riflesso che "ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, art. 14, gli enti proprietari delle strade debbono provvedere:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;



c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta...” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9527/10; Cass. Civ., Sez. III, 24.05.2011, n. 11430/11; Cass. Civ., Sez. II, 08.06.2011, n. 12529).

In applicazione di tale principio di diritto, il Comune di Pescara è responsabile dell'incidente in quanto doveva garantire la sicurezza della circolazione.

Pertanto, la domanda in punto an debeatur risulta provata.

Per quanto attiene invece al quantum debeatur, il ricorrente ha prodotto in giudizio un preventivo della ditta l [redacted] s.r.l. di € 412,45 e un preventivo di € 1.305,40 della ditta l [redacted] s.r.l.s. di € 1.305,40, dai quali risulta che i danni riportati dal veicolo in questione ammontano ad € 1.717,85.

Pertanto, il danno, essendo incontestato, viene liquidato, all'attualità, in complessivi € 1.717,85, compreso di i.v.a.

In ordine all'imposta i.v.a., la Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza del 27.01.2010 n. 1688 ha chiarito che il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati.

In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha affermato che il risarcimento del danno si estende anche agli oneri accessori e consequenziali e qualora viene liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'i.v.a., pure se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione.

Al riflesso di quanto sopra, il Comune di Pescara viene condannato a pagare, in favore di R [redacted] S: [redacted] la somma di € 1.717,85, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo Morelli, procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da R [redacted] S [redacted] nei confronti del Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro-tempore, così provvede:



- condanna il Comune di Pescara a pagare, in favore di Ri S, la somma di € 1.717,85 oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna il Comune di Pescara a pagare con distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo Morelli, procuratore antistatario, le competenze di giudizio che liquida in complessivi € 1.130,00 di cui € 130,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge.

Così deciso in Pescara il 18.06.2024

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Emilia Maria Della Fazia

